

Prot. 2025AI027

Cesena 25/03/2025

Determinazione a contrarre per affidamento diretto con richiesta preventivi-offerta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 avente ad oggetto la manutenzione straordinaria all' autosilo MARTINI 1 e all'autosilo MARTINI 2, siti a Cesena.

PREMESSO CHE:

- al fine di dare esecuzione agli obiettivi affidati dal socio unico Comune di Cesena, nell'ambito del D.U.P., si rende necessario procedere all'acquisizione delle prestazioni oggetto e che tali attività sono configurabili nell'ambito della convenzione del 4/02/2011 e ss.mm.ii. tra Comune di Cesena e Energie per la Città (di seguito "la Società");
- Energie per la Città, nell'ambito del ruolo di manutentore del parcheggio Martini 1, ha rilevato in data 15 gennaio 2025 un guasto meccanico bloccante che ha danneggiato della componentistica non più in commercio;
- Si rende necessario valutare l'esecuzione di un intervento preventivo su funi e pulegge, oggi risalenti agli anni 2000, anche nel Martini 2, che consenta di evitare il verificarsi di danni bloccanti.

PRESO ATTO

- che la società sta coordinando le attività tecnico-operative utili a definire tempi e costi necessari alla risoluzione del guasto;
- che a tal fine è stato coinvolto il costruttore dell'impianto SOILMEC SpA, che si è definito in grado di mettere in campo una adeguata organizzazione di mezzi e risorse;

DATO ATTO CHE:

- è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice);
- l'importo stimato dell'affidamento, calcolato su una durata circa 120 giorni, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito anche "Codice"), è pari a € 108.993,00 oltre IVA, di cui:
 - € 2.600,00 per oneri della sicurezza/oneri per attuazione del DUVRI non soggetti a ribasso
 - € 32.015,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso
- che il calcolo dell'importo massimo dell'affidamento, tenuto conto di eventuale aumento del quinto dell'importo di contratto ai sensi dell'art 120 co. 9 del D.lgs. 36/2023, è pari a € 130.791,60;
- dato atto che in ragione dell'importo dell'affidamento il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Giovanni Battistini dipendente a tempo indeterminato di Energie per la Città S.r.l.;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, il D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie in esso indicate si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici e che, ravvisato l'oggetto e l'importo dell'appalto si procederà all'assegnazione considerando il solo elemento prezzo;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in

quanto è stato valutato che la prestazione di che trattasi è da considerarsi come una prestazione unitaria e non frazionabile sia in funzione di una logica di efficacia, efficienza e affidabilità sia in termini di conseguimento di economie di scala derivanti dalla stipula di un singolo contratto, sia in termini di una logica di organizzazione ottimale delle prestazioni;

RILEVATO CHE:

- le caratteristiche e specificità della prestazione suddetta richiedono di rivolgersi ad un operatore che abbia maturato conoscenze adeguate sia in relazione agli impianti attrezzature oggetto di intervento, sia delle procedure di gestione dei parcheggi MARTINI 1 e MARTINI 2, dotati di strutture e attrezzature adeguate alla prestazione da affidare;
- SOILMEC SpA, in quanto costruttore del parcheggio, è in possesso delle necessarie competenze tecniche specialistiche e di organizzazione per l'esecuzione dell'intervento e il rilascio delle successive certificazioni;

CONSIDERATO CHE, atteso l'obbligo di possesso dei requisiti speciali di sopra richiesti, il CCNL maggiormente applicabile al personale dipendente impiegabile nell'appalto è METALMECCANICA;

PRESO ATTO CHE:

- in relazione a quanto indicato all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si intende procedere con la valutazione dell'operatore economico SOILMEC SpA di n.1 preventivo, assicurandosi che il medesimo sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- in aderenza ai principi generali di cui al D.Lgs. 36/2023 ed in particolare al principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità e verificabilità dell'azione rispetto alle finalità;
- la società ha adottato un regolamento interno per gli affidamenti ricadenti nell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e che la scelta dell'affidatario, stabilito l'oggetto, l'importo e la durata della prestazione in base ai principi di cui al precedente alinea, rispetterà i criteri stabiliti dal regolamento stesso sulla base di quanto previsto nell'art. 49 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- la documentazione tecnica amministrativa necessaria a configurare la prestazione oggetto di affidamento è agli atti della società ed è portata preliminarmente a conoscenza dell'operatore economico consultato.

RILEVATA:

l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

D E T E R M I N A

- a) di approvare quanto sopra indicato, premesso, rilevato e dato atto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di approvare gli elaborati tecnico-amministrativi utili a configurare esaurientemente la prestazione oggetto di affidamento, agli atti della società;
- c) di approvare l'affidamento della manutenzione straordinaria all'autosilo MARTINI 1 e MARTINI 2 siti a Cesena, avvenga ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 mediante affidamento diretto, così come anche disposto dal regolamento interno;

- d) che in caso di affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 sia assolto il pagamento del contributo all'ANAC, dovuto in relazione al presente affidamento;
- e) che il contratto verrà sottoscritto conseguentemente alla richiesta e accettazione del preventivo congruamente con quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;
- f) di procedere all'impegno di spesa dando atto che l'importo è finanziato da Energie per la Città;
- g) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- h) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, nei casi previsti, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del Codice;
- i) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del Codice.
- j) che non si ritiene necessario richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Dlgs n.36/2023;
- k) che non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva in relazione all'art. 117 comma 4 del Dlgs n.36/2023;

Il RUP

